

Modulo richiesta Attestazione / Certificazione dei crediti E.C.M.

*Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'ATTESTAZIONE del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, **al termine del triennio formativo** di riferimento l'eventuale CERTIFICAZIONE del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio.*
Il Professionista può verificare la propria posizione E.C.M. accedendo all'area riservata del Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/login/> tramite SPID o CIE

All'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Sassari
ordine@omceoss.org
ordine.ss@pec.omceo.it

Il /La sottoscritto/a _____

C.F. _____ Nato il _____

a _____

Residente a _____

in via _____ n. _____

Email _____ P.E.C. _____

Telefono _____ Iscritto all'Albo _____

della provincia di _____ al n. _____

Chiede il rilascio

dell'Attestazione del numero dei crediti E.C.M.

2023 – 2025

del Certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo per il triennio:

2014 – 2016

2017 – 2019

2020 – 2022

Il/La sottoscritto/a _____, presa integrale conoscenza del contenuto dell'informativa resagli ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR), dichiara di averne ricevuto copia e di averne ben compreso in ogni sua parte il contenuto anche in merito alle specifiche finalità e basi giuridiche del trattamento indicate negli 8 punti dell'informativa stessa.

Luogo e data _____ Firma _____

N.B. Alla dichiarazione presentata, da persona diversa dal richiedente o tramite posta, fax e posta elettronica deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Avvertenza

I Certificati e/o gli Attestati ECM, come tutte le analoghe certificazioni, hanno n. 6 (SEI) mesi di validità e non possono essere prodotti nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni. Essi possono essere utilizzati dal professionista per autodichiarare il proprio stato formativo per i successivi sei mesi. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "*Dichiarazione sostitutiva di certificazione*" e 47 "*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Si sottolinea che potrebbero non risultare partecipazioni effettuate per mancato allineamento dei crediti e per crediti in via di registrazione da parte del provider. Difatti i provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento per inviare all'Ente accreditante e al [COGEAPS](#) i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti.

Tale principio vale anche per i corsi di Formazione a Distanza (FAD), i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).